

MANUALE DI SOPRAVVIVENZA
per il
MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO

(e per il suo tutore)



INDICE

Parole, parole, parole.

Cerchiamo di capire cosa vogliono dire.

1	Sto arrivando in Italia: divieto di respingimento e di espulsione	pag. 10
2	La polizia mi identifica	pag. 13
3	Dove mi portano? Una nuova casa: il Centro di accoglienza	pag. 16
4	La procedura di accertamento dell'età	pag. 24
5	Il tutore	pag. 27
6	Il Permesso di soggiorno	pag. 32
	A) il permesso di soggiorno per minore età	pag. 33
	B) il permesso di soggiorno per motivi familiari	pag. 36
7	La richiesta di Protezione Internazionale	pag. 39
8	Il ricongiungimento familiare	pag. 50
9	I miei principali diritti di minore	pag. 52
	A) il mio diritto a studiare	pag. 52

-
- B) Il mio diritto ad essere curato, ad andare in ospedale, ad avere un medico specializzato nel curare i bambini pag. 53
- C) posso lavorare? pag. 55
- 10 Sto per compiere 18 anni, che succede adesso? pag. 58
- A) la conversione del permesso di soggiorno pag. 59
- B) il prosieguo amministrativo pag. 66
- FOCUS→ ho già compiuto i 18 anni e il mio permesso di soggiorno per Motivi Umanitari sta per scadere. La conversione del Permesso del neo maggiorenne pag. 67
- 11 La polizia mi ha arrestato. Cosa posso fare? Quali sono i miei diritti? pag. 69
- 12 Voglio andare in un altro Paese europeo pag. 72
- A) E' un viaggio temporaneo pag. 73
- B) Voglio andare a vivere in modo permanente in un altro paese europeo, cosa succede se lascio l'Italia? pag. 76
- C) Passaporto e Titolo di Viaggio pag. 79
- 13 Lo sfruttamento lavorativo e sessuale dei minori stranieri non accompagnati pag. 80
-

I TUOI CONTATTI UTILI (allegato 1.)

- Sud Italia
- Centro Italia
- Nord Italia
- Francia

FIRST COMMUNICATION HELP ICON (allegato 2.)

Usa le immagini quando non conosci le parole

Coordinatore del progetto: Andrea Panico

Disegni di: Chiara Zamboni

Testi di (in ordine alfabetico): Andrea Panico, Angela Maria Bitonti, Daria Storia, Elena Prestt, Francesca Martini, Pietro Giovanni Panico

Consulenza legale e ricerca: Human Side Project, Studio Legale Bitonti

Un progetto di:

MeltingPot Europa

<https://www.meltingpot.org/>

<https://twitter.com/MeltingPotEU>



In collaborazione con:

Welcome to Europe network

<https://w2eu.info>

contact@w2eu.info



PAROLE, PAROLE, PAROLE. CERCHIAMO DI CAPIRE COSA VOGLIONO DIRE

AVVOCATO

E' una persona che ha studiato e conosce la legge italiana. L'avvocato può aiutarti, difenderti e far valere le tue ragioni in tutti i procedimenti che ti coinvolgono davanti ad un Giudice (o davanti alla Commissione Territoriale se deciderai di chiedere asilo).

La legge prevede che tu abbia sempre diritto ad avere un avvocato, in alcuni casi obbligatoriamente, in altri casi qualora tu lo richiedi.

MEDIATORE CULTURALE / INTERPRETE

Il mediatore culturale, o l'Interprete, è una persona che parla la tua lingua e può aiutarti a parlare con gli agenti di polizia, con i servizi sociali, con il tuo tutore e con le persone che ti aiutano nel centro di accoglienza.

La legge prevede che tu abbia sempre diritto ad avere un mediatore culturale durante il colloquio in cui verrai identificato, durante la procedura di accertamento dell'età, in Tribunale e davanti alla Commissione Territoriale (se e qualora tu decida di chiedere Protezione Internazionale).

MINORE

In Italia, il minore (o minorenne) è una ragazza o un ragazzo che non ha ancora compiuto i 18 anni.

N.B. In altri Paesi del mondo la maggiore età si raggiunge in momenti diversi.

E' un documento rilasciato dall'Ufficio Immigrazione della Questura (l'Ufficio centrale della Polizia), dove sono riportati il tuo nome e cognome, la tua data e luogo di nascita e la tua fotografia, che dimostra che hai il diritto di stare in Italia perché:

- sei minore, sarà un foglio di carta gialla con sopra scritto **minore età**.
Vedi § 6, sezione A), pag. 33.
- ti è stato riconosciuto un permesso di soggiorno per **motivi familiari**.
Vedi § 6, sezione B), pag. 36.
- perché hai chiesto la Protezione Internazionale, sarà un foglio di carta gialla con sopra scritto **richiesta asilo**.
Vedi § 7, pag. 39.
- perché hai chiesto la Protezione Internazionale ed hai ottenuto dalla Commissione Territoriale una altra forma di protezione. Sarà una carta di plastica rosa, il tesserino elettronico, con scritto a seconda dei casi **protezione umanitaria** -

PERMESSO DI SOGGIORNO

non più rilasciata dopo l'emanazione del D.L. 113/2018 - **casì speciali, protezione speciale, protezione sussidiaria, asilo politico.**
Vedi § 7, pag 39.

La Polizia (Polizia di Stato) e i Carabinieri (Arma dei Carabinieri) hanno divise differenti, ma entrambe sono forze dell'ordine che hanno compiti di pubblica sicurezza come vigilare sul mantenimento dell'ordine pubblico e sull'incolumità delle persone.

POLIZIA E CARABINIERI

Oltre ai contatti di Associazioni e ONG che troverai in questa guida (vedi Allegato 1), in alcune situazioni di necessità o di pericolo puoi chiedere aiuto anche a loro. Fallo ad esempio se non hai posto dove andare, per entrare in contatto con i servizi sociali oppure per denunciare le persone che ti stanno minacciando o sfruttando (ti costringono a lavorare o a fare cose che non vorresti, vedi § 13, pag. 80). Contattali anche se non hai i documenti! E' importante che spieghi sempre bene la tua situazione.

Non opporre mai resistenza se ti chiedono di identificarti (vedi § 11, pag. 69) e segnala ai tuoi contatti (il tuo tutore, il responsabile della struttura in cui sei accolto etc.) o ai contatti che trovi in questa guida se credi di essere

stato trattato da loro in maniera ingiusta/sbagliata o se non ti hanno aiutato in situazioni di necessità o pericolo.

Non devi pagare la polizia e i carabinieri per avere aiuto.

**PROTEZIONE
INTERNAZIONALE:
ASILO
POLITICO E
PROTEZIONE
SUSSIDIARIA**

Vedi § 7, pag. 39

**SERVIZI
SOCIALI
E
ASSISTENTE
SOCIALE**

I Servizi Sociali sono l'ufficio pubblico del Comune di ogni città che si occupa di aiutare le persone che si trovano in difficoltà, tra cui i minori soli. L'Assistente Sociale è la persona che lavora nell'ufficio dei servizi sociali che deve ascoltarti e attivare tutti quegli strumenti che lo Stato italiano mette a disposizione dei minori soli.

SIPROIMI

Il SIPROIMI è una sigla - che significa SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - e indica la rete dei centri di accoglienza dedicati a chi ha ottenuto la Protezione Internazionale e a TUTTI i minori soli.

I centri SIPROIMI sono delle strutture pubbliche gestite da Associazioni o cooperative private grazie ai finanziamenti dello Stato Italiano.

Vedi § 3, pag. 16

TUTORE

E' un adulto che viene incaricato dal Tribunale per i Minorenni di aiutarti, rappresentarti e vigilare affinché tutti i tuoi diritti vengano sempre garantiti.

Vedi § 5, pag. 27.

1. STO ARRIVANDO IN ITALIA: DIVIETO DI RESPINGIMENTO E DIVIETO DI ESPULSIONE



Sei arrivato al confine dell'Italia (terrestre, portuale, aeroportuale) o ti trovi già in territorio italiano. Perché è importante dire la verità e dichiarare di essere minorenne? In quanto minore straniero non accompagnato la legge prevede che non puoi essere respinto in frontiera e non puoi essere espulso dall'Italia.

Cosa vuol dire?

Divieto di respingimento

Se hai intenzione di raggiungere l'Italia arrivando dalla Francia, dalla Slovenia, dall'Austria o dalla Svizzera, la polizia non può impedirti di entrare in Italia.

Nel momento in cui la polizia dovesse fermarti, non opporre resistenza e spiega in modo chiaro che sei minorenne e che sei solo, che stai viaggiando senza genitori o adulti di riferimento.

**"I AM A MINOR. I'M UNDER 18 YEARS OLD/ I AM UNDER-AGE.
I AM ALONE, I DON'T HAVE MOTHER OR FATHER/FAMILY"**

Se la tua intenzione è quella di chiedere asilo, non esitare a dirlo.

"I ASK FOR ASYLUM. I ASK FOR INTERNATIONAL PROTECTION"

Allo stesso modo, se sei stato soccorso in mare, allo sbarco dichiara immediatamente la tua minore età!

Divieto di espulsione

Poiché hai meno di 18 anni, salvo casi eccezionali*, in quanto minore straniero non accompagnato non puoi essere espulso dall'Italia (non puoi essere mandato via dall'Italia).

* per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello stato, a condizione comunque che il provvedimento non comporti un rischio di danni gravi per il minore.

2. LA POLIZIA MI IDENTIFICA

Nel momento in cui entri in contatto o sei stato segnalato alla Polizia, sarà necessario per legge identificarti: accertare la tua identità e la tua età.

Se ad esempio arrivi via mare l'identificazione dovrebbe avvenire allo sbarco.

Se invece ad esempio sei entrato via terra in Italia e nessuno ti ha individuato alla frontiera, la polizia potrebbe fermarti successivamente sul territorio.

Tale compito di identificarti spetta alla polizia. Durante le procedure di identificazione hai il diritto di essere assistito da un mediatore culturale.

Se hai un documento (passaporto, carta di identità, carta scolastica, atto di nascita o altro), **anche scaduto, che può attestare la tua identità e la tua età, mostralo subito!**

Può accadere che la Polizia prenda il tuo passaporto durante le procedure di identificazione. In questo caso, è molto importante che l'agente che lo ha preso si identifichi e che ti lasci una fotocopia del passaporto.

Il fotosegnalamento e la rilevazione delle impronte digitali.

L'identificazione dovrebbe avvenire con il fotosegnalamento (una foto del tuo viso), la consegna di un numero identificativo e il rilevamento delle tue impronte

digitali (i cosiddetti "rilievi dattiloscopici") di tutte le dita della mano. **Se hai meno di 14 anni la Polizia non può prenderti le impronte digitali.**

A seguito di questa procedura i tuoi dati verranno inseriti all'interno di una banca-dati chiamata EURODAC, un database condiviso tra tutti i Paesi europei. Questo comporta che, se andrai in un altro Paese dell'Unione Europea (UE) a chiedere asilo, nel momento in cui chiederai Protezione Internazionale le autorità sapranno che tu sei passato dall'Italia dove sei stato identificato. Il fotosegnalamento e l'inserimento dei dati in EURODAC permettono infatti di determinare il primo Paese europeo in cui sei entrato.

EURODAC. E' il sistema per la raccolta e il confronto delle impronte digitali dei richiedenti asilo e dei migranti irregolari adottato da tutti i Paesi UE (oltre a Regno Unito, Svizzera, Norvegia e Islanda). La sua finalità è quella di facilitare l'applicazione del Regolamento di Dublino e determinare quindi **quale Stato dell'Unione Europea è responsabile per l'esame della Protezione Internazionale presentata in un Paese UE.** Maggiori info al seguente link https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum/identification-of-applicants_en

Ricorda che, qualora la polizia ti dovesse chiedere nuovamente le impronte digitali (questo avviene per esempio se vuoi entrare nel Campo Roja a Ventimiglia), non

opporre resistenza (non opporre mai resistenza alla polizia)! Infatti, una volta che le hai date al momento dello sbarco, le tue impronte sono state registrate in un computer. Non te le stanno prendendo una seconda volta, ma solo verificando chi sei.

IMPORTANTE! Le procedure di identificazione non possono mai violare i tuoi diritti umani fondamentali quindi le forze di polizia non possono usare violenza e/o minacce per prenderti le impronte digitali o per svolgere altre procedure di identificazione e non possono privarti della libertà al solo fine di identificarti.

Non sono mai permesse ispezioni corporali fatte contro la tua volontà. Secondo le leggi è vietata qualsiasi forma di tortura e/o violenza fisica o psicologica (se però ti divincoli il tuo comportamento potrebbe essere considerato come "resistenza a pubblico ufficiale" che è un reato più grave). Chi assiste o viene a sapere di una identificazione forzata che viola le regole sopra descritte può segnalarlo alle forze dell'ordine o direttamente alla Procura della Repubblica.

3. DOVE MI PORTANO?

UNA NUOVA CASA: IL CENTRO DI ACCOGLIENZA

Dopo essere stato identificato come minorenne, verrai trasferito in un centro di accoglienza per minori, ovvero una struttura in cui riceverai da mangiare, dove dormirai e dove troverai delle persone pronte ad aiutarti e a sciogliere tutti i tuoi dubbi.

Ricorda ->

- Hai diritto a restare in un Centro per minorenni anche qualora si debba procedere all'accertamento multidisciplinare della tua età (cioè nel caso in cui le autorità non siano sicure dell'età che hai dichiarato). In questo caso hai infatti diritto ad essere considerato a tutti gli effetti come un minorenne, **fino all'eventuale esito negativo "di esami" con cui viene stabilita la tua maggiore età.**

Vedi § 4, pag. 24.

- Se ti trovi in un Centro di Accoglienza Straordinaria per adulti e ti hanno erroneamente identificato come maggiorenne (sul tuo permesso di soggiorno o domanda di asilo c'è scritto una data di nascita sbagliata) non esitare a farlo presente immediatamente al responsabile del centro che ti dovrà aiutare nel più breve tempo possibile ad essere identificato correttamente!

Vedi § seguente.



3.1 I DIRITTI CHE MI DEVONO ESSERE GARANTITI NEL CENTRO DI ACCOGLIENZA

In quanto minore straniero non accompagnato è tuo diritto essere accolto in un centro appositamente dedicato ai minori (**non ci devono essere adulti accolti!**), in cui ti dovranno essere obbligatoriamente fornite almeno queste cose:

- i vestiti adatti sia al freddo che al caldo (incluse le scarpe) e la biancheria intima (calze e mutande);
- i prodotti per la tua igiene intima (sapone, shampoo, materiale per radersi, assorbenti etc.);
- un letto in cui dormire;
- il cibo;
- un pocket money, una piccola somma di denaro da utilizzare come preferisci, che di solito è settimanale ma la cui erogazione varia da centro a centro (modalità e quantità del contributo);
- l'assistenza legale, attraverso una persona che ti può spiegare che cosa ti succede adesso che sei arrivato in Italia e quali sono i tuoi diritti;
- l'assistenza linguistica, attraverso un mediatore culturale che può aiutarti a capire e farti capire nelle interazioni con gli operatori del centro;
- il corso di italiano;
- l'assistenza psicologica.

Nel caso così non dovesse essere (se non ti viene garantito anche uno solo dei diritti sopra elencati o se nel centro dove

dormi ci sono anche degli adulti) non esitare a rivolgerti al tuo Tutore, vedi § 5. Qualora avessi difficoltà a parlare con lui (non riesci ad incontrarlo) parla con gli assistenti sociali!

Il possesso di un cellulare non rientra obbligatoriamente tra i diritti che ti devono essere garantiti al tuo ingresso. Tuttavia, **è tuo diritto poter sempre comunicare con la tua famiglia.** Parla con gli operatori del centro per stabilire con quali mezzi e con che frequenza potrai farlo.

Nota bene ->

Il tuo Tutore ha il diritto di chiedere al Centro in cui sei accolto il Regolamento Interno e il cosiddetto Patto di Accoglienza. Questi due documenti ti devono essere mostrati al momento della tua entrata in struttura dovrà esserti mostrato se possibile nella tua lingua, oppure in una lingua che comprendi .

Il Tutore deve essere informato di quanto accade nel Centro di accoglienza che ti ospita e di tutte quelle situazioni che potrebbero non rispettare gli standard previsti dalla legge e, eventualmente, può rivolgersi anche direttamente al Tribunale per i Minorenni per chiedere di verificare le condizioni dell'accoglienza.

3.2 I PRIMI COLLOQUI CONOSCITIVI

Gli operatori del centro di accoglienza ti incontreranno per dei colloqui conoscitivi - a cui sarà tuo diritto che sia presente un mediatore culturale - in cui:

- ti faranno delle domande specifiche volte a conoscere meglio la tua storia personale (il motivo del tuo viaggio, se hai parenti in altri Paesi etc.),
- avranno il dovere di spiegarti in cosa consiste la possibilità di chiedere Protezione Internazionale.

Spesso nei centri questo non accade. Gli operatori del centro in cui sei accolto potrebbero infatti optare per richiedere direttamente il permesso per minore età, senza nemmeno verificare purtroppo se la tua storia personale rientra potenzialmente tra le ipotesi di protezione. Poiché è un tuo diritto farti spiegare in cosa consiste la Protezione Internazionale, se gli operatori del Centro in cui sei accolto non lo dovessero fare chiedi tu a loro di darti queste importanti informazioni!

IL GIUDICE, UNA PERSONA DI CUI FIDARSI.

Dovresti essere convocato dal Tribunale per i Minorenni per un colloquio con il Giudice. Ciò normalmente dovrebbe avvenire come fase preliminare alla nomina del tuo Tutore, ma non solo in quel caso! Alcuni Tribunali mantengono uno stretto rapporto con i minori stranieri non accompagnati che sono presenti sul territorio di loro competenza convocandoli periodicamente per aggiornamenti sulla loro situazione. In questi casi non esitare riferire tutto quello che, secondo te, non va bene nel centro di accoglienza in cui sei accolto. E' il lavoro del Giudice garantire la tua tutela e il rispetto dei tuoi diritti, il Giudice è una figura di cui fidarti!

3.3 IN CHE TIPO DI CENTRO HO DIRITTO AD ESSERE ACCOLTO? CON CHE MODALITÀ?

Per legge, in quanto minorenne hai diritto ad essere accolto in un centro chiamato **SIPROIMI** (precedentemente chiamato **SPRAR**). SIPROIMI è una sigla - SISTEMA DI PROTEZIONE PER TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI - che indica la rete dei centri di accoglienza dedicati a chi ha ottenuto la Protezione Internazionale e a TUTTI i minori soli.

Ricorda che per accedere all'accoglienza in un centro SIPROIMI è sufficiente che tu sia un minore solo e non è indispensabile che tu chiedi o che ti sia stata riconosciuta la Protezione Internazionale. E' compito del tuo tutore fare pressione affinché tu venga trasferito in un SIPROIMI, parla con lui di questo!

Se non c'è posto nei centri SIPROIMI potresti essere temporaneamente collocato in un altro tipo di centro, in genere una **Comunità per minori del Comune in cui ti trovi**. In via eccezionale, se anche nelle Comunità per i minori del Comune non c'è posto e hai più di 14 anni, la Prefettura (il Governo) può inviarti in un **Centro di Accoglienza Straordinaria (CAS)** dove possono essere accolti al massimo 50 minori.

In nessun caso puoi essere collocato in un centro in cui sono ospitati anche adulti!

Per quanto tempo posso restare nel centro SIPROIMI? ||

minore straniero non accompagnato accolto nel SIPROIMI ha sempre il diritto di restare all'interno della struttura durante tutta la minore età e per ulteriori sei mesi successivi al compimento dei 18 anni. Sono previste inoltre ulteriori proroghe, secondo le effettive esigenze personali, per circostanze particolari e motivate relative ai percorsi d'integrazione avviati (studio, tirocini, formazione etc.) o a comprovati motivi di salute. Tale regola vale per tutti i minori stranieri non accompagnati (anche per i minori stranieri richiedenti asilo che nel frattempo hanno ricevuto un diniego alla loro domanda di protezione internazionale).

I minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo accolti nei SIPROIMI, al compimento della maggiore età hanno inoltre il diritto a restare nella struttura fino alla definizione della loro domanda (quindi fino alla notifica della decisione della Commissione). In caso di rigetto della domanda e di presentazione del ricorso al Tribunale, fino all'esito del ricorso. Nel caso di riconoscimento della protezione internazionale, hanno diritto a restare in accoglienza per altri 6 mesi salvo le ulteriori proroghe. Per maggiori info visita il link:

<https://www.sprar.it/wp-content/uploads/2018/08/SPRAR-Manuale-Operativo-2018-08.pdf>

Quali servizi mi vengono garantiti in un centro SIPROIMI? Nel SIPROIMI vivrai insieme ad un numero ristretto di altri ragazzi, anche loro minori come te!

Inoltre, avrai un'apposita equipe pronta ad aiutarti in tutte le fasi del tuo processo d'integrazione: ti aiuteranno ad

ambientarti nel tessuto sociale, scolastico, culturale e lavorativo. Ci sarà un insegnante che ti aiuterà a imparare la lingua italiana, un operatore legale o un avvocato che ti seguirà nell'ottenimento del tuo permesso di soggiorno, e chi invece si impegnerà nel procedimento del tuo inserimento sociale e lavorativo.

3.4 MI POSSONO MANDARE VIA DAL CENTRO DI ACCOGLIENZA?

NO! Ricorda infatti che, a differenza dei maggiorenni, **per nessuna ragione è permesso al responsabile del Centro di espellerti** (ad esempio se ti allontani senza avvertimento o per punirti)! Se dovessero minacciarti di ciò non esitare a dirlo al tuo tutore o a rivolgerti agli assistenti sociali o alla polizia!

4. LA PROCEDURA DI ACCERTAMENTO DELL'ETÀ



Nel caso in cui durante la procedura di identificazione siano sorti dei dubbi circa la tua reale età, la polizia dovrà attenersi all'età indicata nei tuoi documenti anagrafici che hai mostrato.

Se non hai un documento che attesti la tua età la polizia si potrà rivolgere alla tua ambasciata per effettuare un controllo su di te ed ottenere i tuoi dati.

La polizia NON può mai rivolgersi all'ambasciata

- 1) se tu sei un richiedente asilo,
- 2) se spieghi che hai paura di subire ritorsioni (danni, minacce, vendette) rivolte a te o alla tua famiglia),
- 3) se dichiari di non volere che la polizia contatti la tua ambasciata.

Tuttavia, se non hai un documento e non vuoi che la polizia si rivolga alla tua ambasciata per avere i tuoi dati (o ciò non è possibile), e permane un dubbio sull'età che hai dichiarato, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni può ordinare di effettuare degli esami socio-sanitari per accertare la tua età.

Durante tutta la procedura di accertamento dell'età hai diritto che siano presenti il tuo tutore (se è già stato nominato!), e un mediatore culturale.

Ti dovrà essere spiegato, con il supporto di un mediatore culturale, nella tua lingua o in una lingua che consoci, in cosa consiste l'accertamento dell'età.

L'accertamento è multidisciplinare. Ciò vuol dire che è un esame completo in cui parlerai con più dottori e specialisti (psicologo, assistente sociale, medico pediatra etc.) che dovranno stabilire la tua età approssimativa.

Ricorda sempre:

- **La presunzione di minore età durante l'accertamento.** Anche durante la procedura di accertamento dell'età hai diritto a restare in una struttura per minori!
- **La presunzione di minore età al momento della decisione.** I risultati dell'esame devono definire la tua età con un'approssimazione di due anni (ad esempio ci sarà scritto che la tua età sarà tra i 16 e i 18 anni, oppure tra i 17 e i 19 anni etc.). Nel caso ci sia scritto sul documento che potresti avere tra i 17 e i 19 anni (quindi indecisi tra la tua minore o maggiore età), dovrai essere dichiarato minorenne!
- **Validità dell'accertamento.** L'accertamento non è valido qualora i) non è stata presa in considerazione la data di nascita certificata dal tuo Passaporto (o altro documento d'identità) anche se scaduti, purché non ci siano dubbi sulla loro autenticità, ii) è stata stabilita la tua età solo sulla base di una radiografia al polso oppure ai denti, iii) se nel referto non è specificato il margine di errore di due anni e la metodologia con cui è stata stabilita la tua età.
- **La contestazione della decisione.** I risultati dell'esame determinano la tua età e devono essere inviati sia a te, sia al tuo tutore. Nel caso in cui dovessi essere dichiarato maggiorenne e vuoi contestare tale decisione (vuoi che gli esami vengano ripetuti) parla immediatamente col tuo tutore perché avete solo 30 giorni di tempo dalla comunicazione! Se non hai un tutore perché non ti è stato nominato, rivolgiti direttamente e nel più breve tempo possibile ad un avvocato per chiedere aiuto.

5. IL TUTORE



Poiché hai meno di 18 anni, non puoi compiere determinate azioni per le quali servirà sempre la presenza di un Tutore. Il tutore, è un adulto che viene incaricato dal Tribunale per i Minorenni di aiutarti, rappresentarti e vigilare affinché tutti i tuoi diritti vengano sempre garantiti e sia salvaguardato il tuo superiore interesse.

Il tutore dovrebbe essere nominato nel più breve tempo possibile da quando le autorità vengono a conoscenza della tua presenza sul territorio italiano, entro le 4-8 ore se sei un richiedente asilo.

Nota Bene →

Sino alla nomina di un tutore, i compiti relativi alla richiesta di permesso di soggiorno (vedi § 6, pag. 32) o di Protezione Internazionale (vedi § 7, pag. 39) possono essere svolti dal responsabile della struttura di prima accoglienza in cui sei accolto.

In un primo momento potrebbe essere nominato come tuo tutore, in via temporanea, il sindaco della città in cui sei accolto o un assistente sociale.

Questa dovrebbe però essere solo una situazione temporanea, in attesa che il giudice trovi una persona disponibile a seguirti, il cosiddetto tutore volontario.

Purtroppo a causa dell'esiguo numero di persone disponibili in Italia a ricoprire l'incarico, potrebbe accadere che tu non venga mai affiancato da un Tutore Volontario.

In questo caso, il tuo Tutore potrebbe quindi continuare ad essere il responsabile della struttura in cui sei accolto, il Sindaco, oppure una persona che lavora nei Servizi Sociali.

Se così fosse, potresti avere dei problemi nel tuo rapporto con il Tutore che, come abbiamo detto, dovrebbe essere invece la persona che ti consiglia cosa fare, colui che è chiamato ad attivare ogni misura per proteggerti.

In particolare:

- **Presta attenzione nel caso in cui il tuo tutore è una persona chiamata a seguire contemporaneamente anche altri ragazzi come te** (questo può succedere ad esempio quando viene nominato tutore il Sindaco della città in cui sei accolto oppure un Assistente Sociale). Ciò può comportare per te alcune difficoltà di relazione con il tuo tutore. Questa persona, avendo molte tutele, potrebbe non riuscire a seguirti in modo adeguato e ad essere presente nella tua vita come invece dovrebbe. Molti ragazzi hanno infatti raccontato di non aver mai incontrato il proprio tutore né aver mai parlato con lui. Se dovessi trovarti in questa situazione chiedi aiuto al responsabile della struttura, oppure contatta un'associazione di tutela dei minori (vedi Allegato 1).
- **Ricorda che il tutore deve agire per legge in totale indipendenza, slegato da ogni interesse economico.** Il suo unico obiettivo deve essere il tuo superiore interesse! Se credi che il tuo tutore non abbia preso le scelte che ti riguardano nel tuo superiore interesse perché non è una persona completamente indipendente

non esitare, anche in questo caso, a rivolgerti ad un avvocato o alle associazioni che tutelano i minori.

Ciò potrebbe ad esempio accadere se viene nominato tuo tutore una persona che non è del tutto indipendente dall'Ente che gestisce il Centro in cui sei accolto.

Presta particolare attenzione, ad esempio, poco prima di fare 18 anni e di diventare quindi maggiorenne se vuoi usufruire del cosiddetto Prosieguo Amministrativo (vedi § 10, lettera B), pag. 66). In questo caso il tuo Tutore potrebbe opporsi a tale scelta per questioni di convenienza economica: perché, ad esempio, non ha intenzione di continuare a ospitarti nel centro di accoglienza che egli stesso gestisce o per cui contribuisce economicamente.

In ogni caso - chiunque sia stato nominato tuo tutore - ricorda che egli è obbligato per legge ad essere presente nella tua vita. Pretendi sempre, ogni volta che lo riterrai opportuno, di parlare con lui e di incontrarlo ogni volta che lo riterrai necessario!

Cosa può e cosa deve fare, ad esempio, il mio tutore per me?

Tra i vari compiti e doveri del tuo tutore ci sono:

- aiutarti a presentare la richiesta di permesso di soggiorno e a formalizzare la richiesta di Protezione Internazionale
- vigilare che nel centro di accoglienza vengano rispettati

i tuoi diritti e ti venga dato tutto quello di cui hai bisogno

- aiutarti a capire quello che devi fare nel caso in cui richiedano degli accertamenti se vi è dubbio sulla tua minore età
- occuparsi del disbrigo delle pratiche burocratiche presso la Questura (versamenti, marca da bollo, fotografie, fotosegnalamento)

e molto, molto altro ancora...

Nota Bene →

Il tuo tutore non può essere anche il tuo avvocato!

6. IL PERMESSO DI SOGGIORNO



A differenza di quanto accade per gli adulti, per il solo fatto di essere un minore hai sempre il diritto a restare in Italia e a ricevere un permesso di soggiorno.

Se non sei un richiedente Protezione Internazionale, puoi ricevere un “permesso per minore età” oppure un “permesso per motivi familiari”.

A) IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORE ETÀ

Puoi richiedere il permesso di soggiorno per minore età:

- da solo (ma ti raccomandiamo di chiederlo da solo esclusivamente se ancora non ti è stato nominato un tutore),
- accompagnato dal tutore che ti hanno nominato, oppure se non è ancora stato nominato, dal tuo tutore temporaneo che è il gestore del centro dove sei stato accolto.

Il permesso di soggiorno per minore età ha valore fino ai 18 anni ed ti verrà rilasciato in formato cartaceo.

Per ottenere il permesso di soggiorno per minore età, devi rivolgerti all'Ufficio Immigrazione della Questura del territorio dove sei stato accolto.

Potrebbe essere necessario fissare con un appuntamento il giorno in cui essere ricevuti. Chiama la questura, o visita il suo sito web (<https://questure.poliziadistato.it>), per conoscere gli orari e i giorni di ricevimento degli sportelli dell'Ufficio Immigrazione.

Avrai bisogno di questi documenti:

- Passaporto o documento d'identità. Se non hai il passaporto o un altro documento, non ti preoccupare. Il minore straniero non accompagnato ha sempre diritto che gli venga rilasciato un permesso di soggiorno per minore età, anche in assenza di passaporto o di altro documento d'identità.

Secondo quanto previsto dalla Legge 47/ 2017, art. 10, c. 1, lett. a) e dalla Circolare del 24.03.2017 e del 28.08.2017 del Ministero dell'Interno che ha chiesto alle Questure di rilasciare il permesso per minore età anche in assenza di passaporto o di un altro documento se il minore ha difficoltà a procurarteli. Per maggiori info visita i link:

[https://www.asgi.it/wp-content/uploads/](https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/11/2017_3_24_Interno_10337_minore_eta.pdf)

[2017/11/2017_3_24_Interno_10337_minore_eta.pdf](https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/11/2017_3_24_Interno_10337_minore_eta.pdf)

<https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2017/09/circolare-interno-28-08-2017-minori-Legge-47-2017-scansionata.pdf>

- Se non hai il passaporto o un documento ti potrebbero chiedere un certificato medico che dimostri che sei effettivamente un minore.
- La domanda per il permesso di soggiorno oltre al pagamento del bollo di 16,00 euro. Chiedi in questura se esiste già un modulo precompilato.
- 4 fotografie formato foto tessera
- Il verbale con cui il Servizio Sociale o la Polizia di Stato ti hanno collocato in un centro e la dichiarazione di presa in

- in carico della struttura che ti ospita.

Come già detto, per richiedere il permesso è sempre meglio essere accompagnato dal tuo tutore (se già nominato, in alternativa dal responsabile del centro in cui sei accolto che svolge la funzione di tutore provvisorio, fino alla nomina di quello definitivo).

B) IL PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI

Fermo restando il tuo diritto a chiedere comunque un permesso di soggiorno per minore età, potresti ricevere un "permesso di soggiorno per motivi familiari" nei seguenti casi:

- se hai meno di quattordici anni e sei stato affidato, anche solo di fatto, oppure sei sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con cui convivi,
- se hai più di 14 anni e sei stato affidato, anche solo di fatto, o sei sottoposto alla tutela di un cittadino - italiano o straniero regolarmente soggiornante - con cui convivi

AFFIDAMENTO DI FATTO (art 9 comma 4 L. 184/1983)→

La legge italiana prevede che nel caso di affidamento a parente entro il quarto grado, non è necessaria la formalizzazione dell'affidamento!

Sono considerati parenti entro il 4° grado, oltre i genitori, i nonni e i fratelli dei nonni, i bisnonni, i figli e i nipoti, i fratelli e le sorelle, i figli dei fratelli e delle sorelle, i cugini

Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha valore fino ai 18 anni.

Al fine di ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari, il tuo tutore (in via alternativa la persona a cui sei stato affidato) deve fare richiesta per un appuntamento

presso l'Ufficio Immigrazione della Questura del territorio dove risiede. Chiama la questura, o visita il suo sito web (<https://questure.poliziadistato.it>), per conoscere gli orari e i giorni di ricevimento dell'Ufficio Immigrazione.

Potrebbe essere necessario fissare con un appuntamento il giorno in cui essere ricevuti. Se ti viene chiesto di presentarti in Questura molti mesi dopo ed hai necessità urgente di far partire la pratica, è possibile provare a chiedere un'anticipazione dell'appuntamento.

Il tuo affidatario o il tutore con cui vivi deve informarsi sulla possibilità di presentare la richiesta a mezzo di kit postale presso gli Uffici Postali abilitati. Per essere aiutato nella compilazione del Kit Postale, il tuo tutore potrà rivolgersi ad un Patronato oppure ad un CAF adibito al disbrigo di queste pratiche: il tutore potrà ricercare l'Ente più vicino a voi sul sito internet "Portale Immigrazione" disponibile al link (<https://www.portaleimmigrazione.it/default.aspx>). Nella Home Page del sito, in fondo a sinistra, è possibile effettuare la ricerca. Scrivendo ad esempio "Patronato, Roma", appariranno tutti gli uffici in cui potrà trovare delle persone che saranno pronte ad aiutarlo a compilare il Kit Postale.

Per richiedere il permesso di soggiorno per famiglia il tuo affidatario o il tutore con cui convivi devono munirsi di questi documenti:

- il provvedimento del Tribunale relativo all'affidamento, oppure il provvedimento di nomina del tutore con cui stai convivendo.

-
- un documento che attesti la cittadinanza italiana del tutore o dell'affidatario (carta d'identità), oppure la regolarità del suo soggiorno se straniero (permesso di soggiorno).
 - 4 fotografie formato foto tessera
 - la domanda per il permesso + il pagamento del bollo di 16,00 euro + il versamento di 30,46 euro.
 - la documentazione che dimostri che l'affidatario o il tutore con cui convivi possano provvedere a te (copia dell'ultima dichiarazione dei redditi)

Alcune Questure potrebbero chiedere il passaporto o un altro documento che attesti la tua identità. E' importante che chi presenta la tua domanda sappia che il rifiuto a rilasciare il permesso per motivi familiari, a causa della mancata presentazione del passaporto, è illegittimo!

7. LA RICHIESTA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE



Hai diritto a chiedere Protezione Internazionale sia se ti presenti agli uffici di polizia quando sei ancora in frontiera, sia dopo il tuo ingresso in Italia in ogni momento tu o il tuo tutore lo riteniate opportuno!

La legge dice che puoi chiedere sempre, in ogni momento, Protezione Internazionale (anche ad esempio se sei in Italia già da un anno e ancora non lo hai fatto, oppure anche se hai già in mano un permesso di soggiorno per minore età o per motivi familiari).

7.1 COS'È LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE? COSA SONO L'ASILO E LA PROTEZIONE SUSSIDIARIA?

La Protezione Internazionale comprende due possibili forme di protezione: lo Status di Rifugiato e la Protezione Sussidiaria.

Status di Rifugiato ->

Ha diritto ad ottenere lo status di rifugiato il "CITTADINO DI UN PAESE TERZO IL QUALE, PER IL TIMORE FONDATO DI ESSERE PERSEGUITATO PER MOTIVI DI RAZZA, RELIGIONE, NAZIONALITÀ, OPINIONE POLITICA O APPARTENENZA A UN DETERMINATO GRUPPO SOCIALE, SI TROVA FUORI DAL PAESE DI CUI HA LA CITTADINANZA E NON PUÒ O, A CAUSA DI TALE TIMORE, NON VUOLE AVVALERSI DELLA PROTEZIONE DI DETTO PAESE".

Ha diritto ad essere riconosciuto come rifugiato anche "L'APOLIDE CHE SI TROVA FUORI DAL PAESE NEL QUALE AVEVA PRECEDENTEMENTE LA DIMORA ABITUALE" e per le stesse ragioni "NON PUÒ O, A CAUSA DI SIFFATTO TIMORE, NON VUOLE FARVI RITORNO". (Direttiva UE 2011 n. 95, art. 2 lettera D)

Protezione Sussidiaria ->

Può chiederla il "CITTADINO DI UN PAESE TERZO O APOLIDE CHE NON POSSIEDE I REQUISITI PER ESSERE RICONOSCIUTO COME RIFUGIATO MA NEI CUI CONFRONTI SUSSISTONO FONDATI MOTIVI DI RITENERE CHE, SE RITORNASSE NEL PAESE DI ORIGINE, O, NEL CASO DI UN APOLIDE, SE RITORNASSE NEL PAESE NEL QUALE AVEVA PRECEDENTEMENTE LA DIMORA ABITUALE, CORREREBBE UN RISCHIO EFFETTIVO DI SUBIRE UN GRAVE DANNO [...] E IL QUALE NON PUÒ O, A CAUSA DI TALE RISCHIO, NON VUOLE AVVALERSI DELLA PROTEZIONE DI DETTO PAESE". (Unione Europea, Direttiva 2011 n. 95, art. 2 lettera f).

- IL REGOLAMENTO DUBLINO - QUALE È LO STATO DELL'UE COMPETENTE AD ESAMINARE LA TUA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE? (VEDI § 11 LETT. B)

In quanto minore straniero non accompagnato, per definire lo stato europeo competente a giudicare la tua domanda si seguono queste regole:

- Se hai un familiare (padre, madre, zii, nonni, fratelli, sorelle), o eventualmente anche un parente che possa occuparsi di te, che si trova legalmente in un altro Paese dell'UE, quel Paese sarà competente a giudicare la tua domanda di Protezione Internazionale, purché ciò sia nel tuo interesse superiore di minore. Si parla in questo caso di Ricongiungimento Familiare (vedi §7).
- Se hai più familiari, o più parenti, che sono in diversi Paesi dell'UE, lo Stato membro competente è determi-

nato sulla base del tuo superiore interesse.

- In mancanza di un familiare o di un parente, è competente lo Stato membro in cui hai presentato la domanda di protezione internazionale, sempre purché ciò sia nel tuo superiore interesse.

Quindi, se ad esempio sei arrivato in Italia dove sei stato identificato e hai chiesto protezione internazionale, l'Italia sarà responsabile ad esaminare la tua istanza.

Se però, un tuo familiare o parente vive in modo legale in un altro Paese, ad esempio in Germania, accertato la vostra parentela sarai ricongiunto a lui, e anche se hai presentato domanda in Italia la Germania diventerà il Paese competente a giudicare la tua istanza.

7.2 COME CHIEDERE LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE?

Puoi manifestare in qualsiasi momento la tua volontà di chiedere Protezione Internazionale in forma orale o scritta davanti alle autorità italiane.

Per fare registrare ufficialmente (formalizzare) la tua domanda di protezione internazionale occorre che tu ti presenti insieme al tuo tutore (se non è ancora stato nominato insieme al responsabile della struttura in cui sei accolto) presso l'Ufficio Immigrazione della Questura competente per la città in cui ti trovi.

Durante la formalizzazione della domanda, che avviene compilando un modulo chiamato C3, ti verranno chieste le

tue generalità, alcune informazioni relative alla tua appartenenza etnico-religiosa, alla tua famiglia e al tuo percorso scolastico lavorativo e al tuo percorso migratorio. Inoltre ti verrà chiesto se hai già chiesto asilo in un altro Paese UE e se hai parenti in Italia o in altri Paesi UE. Infine ti verrà chiesto di indicare le ragioni che ti spingono a chiedere protezione internazionale. Il modulo C3 dovrà essere firmato sia da te che dal tuo tutore.

Ricorda che →

- Considerata la tua minore età, se ti presenti da solo in Questura chiedendo Protezione Internazionale, è obbligo di chi riceve la tua domanda fermare il procedimento e dare comunicazione al Tribunale per i Minorenni per farti nominare un Tutore entro le 4-8 ore successive.
- Per evitare che le tue motivazioni non vengano comprese bene, sarebbe meglio che venga scritto sul modulo C3 che le spiegherai meglio durante l'intervista con la Commissione Territoriale.
- In merito alla domanda relativa alla presenza di tuoi familiari in Italia o in un altro Paese europeo guarda il § 7 di questo Manuale.

Dopo che avrai formalizzato la domanda di Protezione Internazionale ti verrà rilasciato un Permesso di Soggiorno per Richiesta Asilo (un foglio di carta gialla).

Nota Bene ->

Presentare una richiesta di protezione internazionale ti permette, anche se nel frattempo sei diventato

maggiorenne, di restare all'interno della struttura SIPROIMI in cui sei stato accolto fino a quando non avrai ricevuto una risposta da parte della Commissione Territoriale. Nel caso di accoglimento della tua domanda di Protezione Internazionale hai diritto a restare nel centro SIPROIMI per altri 6 mesi, salvo ulteriori proroghe. Nel caso di decisione negativa della Commissione, se presenti ricorso, fino alla sua definizione.

7.3 LA CONVOCAZIONE DAVANTI ALLA COMMISSIONE TERRITORIALE

Consulta il link di seguito per i riferimenti di tutte le Commissioni Territoriali presenti in Italia (indirizzo, riferimento telefonico, Presidente di Commissione etc.):
https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/contatti_commissioni_territoriali_e_delle_relative_sezioni_9.3.2018.pdf

La decisione sulla tua richiesta verrà presa da una Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato.

Verrà inviata una comunicazione al Centro in cui sei accolto (dovrebbe essere inviata anche al tuo Tutore ma non sempre questo purtroppo avviene) in cui ti chiederanno di presentarti per sostenere il colloquio davanti alla Commissione territorialmente competente ad esaminare la tua domanda.

All'appuntamento con la Commissione Territoriale:

- **Dovrai presentarti con il tuo tutore.**
- **Dovrà essere presente obbligatoriamente un interprete, che capisca la tua lingua e sappia esprimere correttamente le informazioni che darai alla Commissione. Non esitare a interrompere l'interprete qualora ti sembri che non stia riportando correttamente la tua storia e le tue risposte alle domande della Commissione Territoriale.**
- **Durante l'audizione avrai il diritto ad essere assistito, qualora tu ne faccia richiesta, da un avvocato.**
- **Se durante l'intervista ti senti a disagio rispetto al sesso del Commissario puoi chiedere di essere ascoltata da un Commissario di sesso opposto. Ad esempio sei una ragazza e vuoi essere ascoltata da una donna.**

E' importantissimo che tu sia preparato adeguatamente a questo momento. Chiedi al responsabile della struttura e al tuo tutore di metterti in contatto con un operatore legale o con un avvocato che ti prepari al colloquio con simulazioni, consigliandoti come esporre in modo più chiaro possibile la tua storia personale.

Noi, ti consigliamo in particolare di:

- **Nell'esporre la tua storia personale di cercare di seguire un ordine temporale ben preciso.**
 - **Non raccontare fatti non veri.**
 - **Raccontare tutto il tuo trascorso senza vergogna, chi ascolta la tua storia vuole aiutarti e non giudicarti per quello che sei o per le scelte che hai compiuto.**
-

- A meno che non parli un perfetto italiano, pretendi sempre che a supportarti durante l'audizione ci sia un interprete.
- Prendi tutto il tempo che ti serve per esporre nel dettaglio il tuo vissuto personale
- Rileggi sempre il verbale che ti verrà chiesto di firmare alla fine della tua audizione. Non firmarlo se ciò che leggi non corrisponde, anche solo in parte, a ciò che tu hai dichiarato.

Nota bene →

la povertà, i problemi economici e/o ambientali nel Paese di origine e la tua volontà di cercare lavoro in Italia non sono da soli validi motivi per ottenere la protezione internazionale.



7.4 LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE

Dopo averti ascoltato la Commissione Territoriale deciderà in merito alla tua richiesta.

Potrà accogliere la tua domanda chiedendo alla Questura di rilasciarti un Permesso di Soggiorno per Asilo o un Permesso di Soggiorno per Protezione Sussidiaria, entrambi della valenza di cinque anni e rinnovabili. Entrambi i permessi consentono l'attività lavorativa.

La Commissione Territoriale, nel caso in cui non ricorrano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, può:

- **qualora riconosca che esiste il rischio che tornando nel tuo Paese tu possa subire persecuzioni o torture, chiedere alla Questura di rilasciarti un Permesso di soggiorno per Protezione Speciale.** Ha durata di un anno, è rinnovabile, ma non è convertibile in un permesso di soggiorno per lavoro.
- **chiedere alla Questura di rilasciarti un Permesso di soggiorno per Casi Speciali qualora tu abbia presentato domanda di Protezione Internazionale prima del 05.10.2018, e riconosce sussistere gravi motivi di carattere umanitari.** Ha durata di due anni ed è convertibile in un permesso di soggiorno per lavoro.

Per maggiori info vedi § 9 e consulta il link:

<http://www.cir-onlus.org/wp-content/uploads/2018/11/Speciale-Decreto-Sicurezza.pdf>

Potrà rigettare la tua richiesta. In questo caso non esitare a parlare immediatamente col tuo tutore e valutare insieme di **impugnare tale decisione dinanzi all'autorità giudiziaria territorialmente competente** (quindi chiedere che un giudice rivaluti di nuovo la tua richiesta).

Ricorda che hai solo 30 giorni per poterlo fare dal giorno in cui ti verrà notificata tale decisione! Dovrai in tal caso rivolgerti ad un avvocato, che sceglierai d'accordo con il tuo tutore (nessuno ti potrà imporre un avvocato da scegliere).

7.5 ALCUNI DIRITTI DEL TITOLARE DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

- ➡ Il permesso che ti viene rilasciato - per asilo o per protezione sussidiaria - vale 5 anni, è rinnovabile ed eventualmente convertibile.
- ➡ Il permesso di soggiorno per asilo politico, alla sua scadenza, è automaticamente rinnovabile presentando l'apposita istanza di rinnovo mediante kit postale.

Maggiori info al link:

<http://www.programmaintegra.it/wp/risorse/glossario/#Kit%20postale>

Il permesso di soggiorno per Protezione sussidiaria è rinnovabile previa verifica della permanenza delle condizioni che ne hanno consentito il rilascio.

Maggiori info al link:

<http://www.programmaintegra.it/wp/risorse/schede-tematiche/asilo/il-permesso-di-soggiorno-per-protezione-sussidiaria>

- ➔ Al compimento della maggiore età, se il tuo permesso (asilo o protezione sussidiaria) non è ancora scaduto, potrai restare sul territorio italiano senza essere costretto a preoccuparti di dover chiedere la conversione del permesso di soggiorno o avere altre incombenze particolari.
- ➔ Se vorrai presentare domanda per diventare cittadino italiano, ed hai ottenuto l'asilo politico, ti bastano 5 anni di residenza in Italia, e non 10 come nel caso tu sia titolare di un altro permesso di soggiorno, inclusa la Protezione Sussidiaria (più gli ulteriori requisiti previsti dalla legge di reddito e di alloggio).

8. IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Durante i primi colloqui all'interno del centro di accoglienza (vedi § 3.2, pag. 19) dovrebbero essere raccolte informazioni relative alla presenza di tuoi parenti (madre, padre, fratelli e sorelle, nonni e zii) in un altro Paese. Queste informazioni sono molto importanti. **Se infatti un tuo parente vive in Italia oppure in un altro Paese, e viene stabilito che sia nel tuo migliore interesse ricongiungerti a lui, ciò è un tuo diritto** (sia nel caso tu abbia chiesto protezione internazionale sia che tu non l'abbia fatto)!

Se sei un richiedente asilo è importante che durante la compilazione del modello C3 tu scriva in modo chiaro che altri membri della tua famiglia sono presenti in altri Paesi UE. Appurato il vostro legame di parentela, competente a giudicare la tua domanda sarà quel Paese in cui vi ricongiungerete.

Ricorda che i minori che compiono 18 anni durante la procedura di ricongiungimento ne conservano il diritto anche dopo il compimento della maggiore età.

E' di fondamentale importanza che durante queste fasi tu e il tuo tutore chiediate il supporto di un legale o di un'associazione.

La procedura di ricongiungimento familiare necessita mediamente di non meno di sei mesi, abbi pazienza! Rendersi "invisibile" e lasciare il Centro in cui sei accolto facendo perdere le tue tracce per cercare di raggiungere il tuo familiare autonomamente è estremamente pericoloso.



Progetto

**MELTING POT
EUROPA**

in collaborazione con:

welcome to europe network

Maggiori informazioni sulla procedura di ricongiungimento familiare dei minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale sono disponibili al seguente link:

https://italy.iom.int/sites/default/files/news-documents/OIM_PRUMA%20Procedura_Ricongiungimento_%20Familiare_Italia.pdf .

9. I MIEI PRINCIPALI DIRITTI DI MINORE

In quanto minore, anche se straniero, la Legge italiana stabilisce che tu abbia gli stessi uguali diritti di un minore italiano!

9.1 IL MIO DIRITTO A STUDIARE

Anche se non hai ancora un permesso di soggiorno, hai comunque il diritto ad andare a scuola!

Chiedi al tuo tutore o al responsabile del centro dove sei accolto di essere immediatamente iscritto a scuola.



Se la scuola dovesse creare problemi perché non sei in regola col permesso di soggiorno, non ti preoccupare perché la scuola ha l'obbligo di iscriverti! Infatti anche se non hai un documento d'identità o ti manca altra documentazione, hai lo stesso diritto ad essere iscritto e provvedere con calma successivamente a presentare la documentazione richiesta (si chiama iscrizione con riserva).

Puoi essere iscritto a scuola in qualsiasi momento dell'anno.

9.2 IL MIO DIRITTO AD ESSERE CURATO, AD ANDARE IN OSPEDALE, AD AVERE UN MEDICO SPECIALIZZATO NEL CURARE I BAMBINI



Chiunque in Italia, anche se è irregolare, ha diritto a ricevere le cure di pronto soccorso e quelle di urgenza. Ciò è valido sia per gli adulti irregolari sia per i minori.

Per te che sei un minore solo in Italia, vige l'obbligo di iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Hai diritto cioè a ricevere tutte le cure cui ha diritto un ragazzo italiano e ad avere un tuo medico personale specializzato nella cura dei minorenni. Hai diritto ad essere iscritto al SSN anche se ancora non hai ricevuto il permesso di soggiorno.

E' il tuo tutore o, se ancora non è stato nominato, il responsabile del centro dove sei accolto a dover chiedere la tua iscrizione presso l'Azienda Sanitaria Locale (ASL). Egli deve recarsi presso la ASL del territorio dove sei residente o presso quella di effettiva dimora (è la ASL più vicina al centro dove sei accolto), con questi documenti necessari:

- un documento di identità personale, ove esistente;
- il codice fiscale, ove già rilasciato;
- il permesso di soggiorno, ove già rilasciato);
- la certificazione di residenza o di dimora se non sei ancora stato iscritto all'anagrafe.

Nel caso in cui il tuo tutore abbia difficoltà a procedere alla tua iscrizione al SSN, non deve esitare a chiedere l'intervento del Dirigente della ASL a cui vi siete rivolti.

Nota bene →

Se hai da poco compiuto 18 anni e non hai il permesso di soggiorno, non esitare a rivolgerti ad un Pronto Soccorso

qualora tu ne avessi bisogno! I medici non possono denunciarti alla polizia! E' tuo diritto sempre e comunque di ricevere le cure sanitarie urgenti e di base!

9.3 POSSO LAVORARE?

Qualunque permesso di soggiorno tu abbia, puoi lavorare ma solo se rispetti alcuni requisiti previsti dalla legge.

Puoi lavorare solo se ha compiuto i 16 anni di età e puoi dimostrare di avere frequentato per almeno 10 anni una scuola avendo conseguito un titolo di studio di scuola secondaria superiore oppure una qualifica professionale di durata almeno triennale.

Se sei un minore straniero non accompagnato richiedente asilo o rifugiato e non hai la possibilità di reperire la documentazione necessaria che attesta i 10 anni di scolarizzazione previsti per legge, rivolgiti ad un avvocato per trovare insieme una soluzione!



Nel caso in cui tu abbia compiuto i 16 anni ma non hai frequentato per almeno 10 anni una scuola, non puoi lavorare ma hai delle valide alternative!

Chiedi al tuo tutore o al responsabile del centro dove sei accolto di:

- A) frequentare una scuola superiore o un corso triennale di istruzione e formazione professionale;
- B) iniziare a lavorare con un contratto di apprendistato finalizzato a conseguire una qualifica professionale;
- C) frequentare un corso di istruzione per adulti presso un Centro Provinciale per l'istruzione degli adulti



Fermo restando quanto appena detto ricorda che:

- Puoi svolgere alcuni piccoli lavori anche prima dei 16 anni di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario e nel mondo dello spettacolo purché tale decisione sia presa insieme al tuo tutore e nel tuo superiore interesse.
- Anche se hai solo 15 anni e per legge non puoi lavorare perché devi frequentare la scuola, puoi essere impiegato con un contratto di apprendistato finalizzato al conseguimento di una qualifica, di un diploma professionale, di una specializzazione tecnica o di un diploma di istruzione secondaria.

Nota bene →

In ogni caso, la legge italiana stabilisce che non puoi svolgere lavori pesanti ed eccessivamente faticosi, e che hai diritto a due giorni di riposo possibilmente consecutivi e comprensivi della domenica!

10. STO PER COMPIERE 18 ANNI,
CHE COSA MI SUCCEDDE ADESSO?



A) LA CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Per maggiori info in relazione a questo argomento particolarmente delicato chiedi al tuo tutore di visualizzare i seguenti documenti e manuali:

- <http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/minori-stranieri/Documents/Linee-guida-parere-art-32-co-l-bis-doc.pdf>
- https://iris.unito.it/retrieve/handle/2318/1666031/407397/Long_Tutori_Minori_Stranieri_Non_Accompagnati_eBOOK_per_Open_Access_2018.PDF (pag. 100 e seguenti)

Come chiedere la conversione del permesso di soggiorno.

La richiesta per la conversione del tuo permesso di soggiorno si inoltra alla Questura tramite la compilazione di un apposito Kit che ti verrà fornito negli uffici postali abilitati al servizio. Per essere aiutato nella compilazione del Kit Postale, il tuo tutore potrà rivolgersi ad un Patronato oppure ad un CAF adibito al disbrigo di queste pratiche. Il tutore potrà ricercare l'Ente più vicino a te sul sito "Portale Immigrazione", disponibile al seguente link:

<https://www.portaleimmigrazione.it/default.aspx>.

Nella home page del sito in fondo a sinistra, in "ricerca strutture "è possibile effettuare la ricerca. Selezionando quindi la voce "patronato" e la città di riferimento appariranno tutti gli uffici in potrete trovare delle persone che saranno pronte ad aiutarvi a compilare il Kit Postale.

Informati presso la Questura della tua città per sapere se in via alternativa puoi effettuare la procedura direttamente presso l'Ufficio Immigrazione (evitando quindi la compilazione del kit postale).

La richiesta deve essere presentata dal tuo tutore non prima di 60 giorni al compimento della maggiore età, e comunque entro i 60 giorni dal compimento del tuo compleanno (in questo secondo caso potrai inoltrare tu personalmente la richiesta).

Documenti necessari da presentare per la conversione. Per chiedere la conversione del tuo Permesso di Soggiorno hai bisogno della seguente documentazione:

- Fotocopia del passaporto. Ricorda che è importante attivarsi al più presto per ottenere il passaporto, non aspettare di arrivare vicino al compimento dei tuoi 18 anni! Il passaporto è infatti uno dei requisiti fondamentali per ottenere la conversione del tuo permesso.

Informati su quali documenti ti occorrono per ottenere il passaporto, contattando la tua Ambasciata o il tuo Consolato.

Se hai la possibilità, chiedi a familiari/amici nel tuo Paese di procurare e inviarti i documenti che ti servono per avviare la pratica per il rilascio del passaporto.

Ricorda che non tutti i Paesi hanno una Ambasciata in Italia e in alcuni casi è necessario recarsi in altri Paesi europei. Per rivolgersi ad un'ambasciata o un consolato è di norma richiesto prendere un appuntamento, chiama o o invia una email per informarti!

Qualora tu non abbia la possibilità di ottenere la documentazione necessaria per il rilascio del permesso dai tuoi familiari/ amici che vivono nel tuo Paese (certificato di nascita, carta di identità, ecc.), tieni presente che alcune Ambasciate prevedono la possibilità di fare dei colloqui per accertare la cittadinanza.

Nel caso il minore non sia in possesso di un passaporto, molte Questure accettano anche l'attestazione di nazionalità o un altro documento di identità rilasciato dai consolati e dalle ambasciate dei Paesi d'origine, chiedendo di integrare successivamente la domanda con il passaporto valido. Se non sarai in grado di ottenere il passaporto successivamente potresti incorrere in problemi con la Questura che potrebbe rifiutarsi di rilasciarti il permesso, rivolgiti immediatamente ad un avvocato!

Per ulteriori informazioni su come ottenere il rilascio del passaporto o dell'attestazione di nazionalità dalle ambasciate di Albania, Bangladesh, Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Egitto, Kosovo, Mali, Marocco, Nigeria, Pakistan, Senegal, Tunisia, consulta il seguente link: https://www.intersos.org/wp-content/uploads/2020/02/Guida_alle_Procedure_Pass4you.pdf

- fotocopia del permesso di soggiorno ;
- fotocopia codice fiscale;
- fotocopia del parere della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione (vedi sezione successiva);

Come detto, si deve dimostrare di essere iscritti a un corso di studio o al Centro per l'impiego per la ricerca di un lavoro, oppure di avere un lavoro retribuito a seconda della conversione che si richiede. E' necessario quindi produrre fotocopia del certificato di iscrizione scolastica o fotocopia del contratto di lavoro (con busta paga se già disponibile) o fotocopia del certificato di iscrizione al Centro per l'impiego a seconda della conversione che si richiede.

- disponibilità di un posto dove vivere (ad esempio un appartamento o una camera) - oppure eventualmente di una dichiarazione di ospitalità - e della fotocopia della carta d'identità del proprietario dell'alloggio.
- 4 foto;
- marca da bollo da 16 euro;
- bollettino postale di 30,46 euro per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico;

Il parere della Direzione Generale dell'Immigrazione. Per convertire il tuo permesso di soggiorno hai bisogno del parere favorevole della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Questo parere non è necessario nei seguenti casi:

- se sei in Italia da almeno tre anni e hai seguito un progetto di integrazione sociale da almeno due anni;
- se sei stato affidato a un parente entro il 4° grado (vedi box del §6 lettera A)
- Se sei in possesso di un permesso di soggiorno per

asilo, per protezione sussidiaria o per motivi umanitari.

Salvo questi casi devi muoverti in tempo per chiedere il parere se vuoi ottenere la conversione del tuo permesso di soggiorno! La richiesta di parere deve essere inviata preferibilmente non prima di 90 mesi dal compimento dei 18 anni e non oltre 60 giorni dopo la tua maggiore età. Se la richiesta viene inviata prima dei tuoi 18 anni, dovrà essere inviata dai Servizi Sociali dell'ente locale che ti ha accolto. E' molto importante che il tuo tutore controlli che i Servizi Sociali abbiano inviato la richiesta alla Direzione Generale Immigrazione. Se i Servizi Sociali non l'hanno avviata, il tuo tutore deve sollecitarli a richiedere il parere o inviare egli stesso la richiesta alla DG immigrazione.

Ricorda, sia nel caso sarai tu stesso ad inviare la richiesta compiuti i 18 anni, sia se lo farà il tuo tutore quando sarai ancora minorenne, di inviarla per conoscenza anche ai Servizi Sociali.

Per richiedere il parere è necessario compilare la Scheda G (disponibile al seguente indirizzo internet

<http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/Modulistica/Documents/Minori%20stranieri%20non%20accompagnati%20%20documentazione/scheda-G-Richiesta-di-parere-ai-sensi-dell-art-32-del-dlgs-n-286-1998.odt>) ed inviarla alla Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione a uno dei seguenti indirizzi email:

minori.art32@pec.lavoro.gov.it
minori-art32@lavoro.gov.it

I documenti necessari da allegare alla richiesta di parere (scheda G)

- Copia del passaporto oppure attestato d'identità rilasciato e/o convalidato dall'Ambasciata/Consolato del proprio Paese d'origine in Italia. In caso tu abbia problemi a reperire tale documentazione vedi § precedente;
- Copia del permesso di soggiorno (o il cedolino attestante la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno);
- Copia del decreto di tutela (o affidamento ai sensi della L. 184/1983 o copia della richiesta di apertura della tutela);
- Documentazione a supporto del percorso di integrazione svolto dal minore prima del diciottesimo anno di età (percorso scolastico/ formativo/ lavorativo) e, se in possesso, del percorso che verrà proseguito dopo la maggiore età.

Contatti DG immigrazione per ulteriori informazioni:

Il servizio di assistenza telefonica della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di Integrazione è attivo lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - martedì e giovedì, dalle ore 15.00 alle ore 17.00. Puoi anche scrivere agli indirizzi eMail: minoristranieri@lavoro.gov.it e minori-art32@lavoro.gov.it oppure agli indirizzi PEC minoristranieri@pec.lavoro.gov.it oppure minori.art32@pec.lavoro.gov.it

Se non ricevi risposta entro un termine ragionevole dalla



Progetto

**MELTING POT
EUROPA**

in collaborazione con:

welcome to europe network

DG Immigrazione, relativamente alla domanda da te presentata di parere, chiedi al tuo tutore a rivolgersi ad un legale o da una persona qualificata per sollecitare la pratica!

B) IL PROSIEGUO AMMINISTRATIVO

Quello che forse non sai è che la legge prevede per te che stai per compiere 18 anni la possibilità, in alcuni casi, di ottenere il cosiddetto prosieguo amministrativo. Ne hai diritto se hai intrapreso un percorso di integrazione sociale e continui a necessitare di ulteriore supporto per raggiungere la piena autonomia.

La domanda deve essere presentata al Tribunale per i Minorenni:

- dai Servizi Sociali,
- oppure dal tuo tutore qualora i primi non abbiano ancora provveduto, allegando la relazione dei Servizi Sociali e tutta la documentazione che certifica e spiega il tuo percorso di integrazione.

Il Tribunale per i Minorenni potrà quindi decidere di prolungare il tuo affidamento ai Servizi Sociali fino al ventunesimo anno di età. Ciò comporterà che continuerai ad essere protetto e tutelato continuando a restare all'interno del sistema di accoglienza.

FOCUS -> HO GIÀ COMPIUTO I 18 ANNI E IL MIO PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI STA PER SCADERE. LA CONVERSIONE DEL PERMESSO DEL NEO MAGGIORENNE

I titolari di un permesso di soggiorno per Motivi Umanitari, non possono più chiedere il rinnovo di tale permesso che è stato abolito a seguito delle modifiche apportate dal DL 113/2018 . il c.d. Decreto Sicurezza.

Se hai da poco compiuto diciotto anni, e non hai chiesto e/ o ottenuto il prosieguo amministrativo, questo per te potrebbe rappresentare un serio problema.

Le principali soluzioni che oggi si potrebbero aprire davanti sono:

- chiedere la conversione in un pds per lavoro. Attenzione però ai requisiti di reddito!
- chiedere il rinnovo e ottenere il rilascio di un pds per Protezione Speciale. Tale permesso - che permette di lavorare - alla sua scadenza può essere rinnovato ma non convertito in uno per lavoro!
- chiedere la conversione in un pds per attesa occupazione che non tutte le Questure tuttavia rilasciano.
- chiedere la conversione in un pds per studio.
- Valutare se proporre un'istanza reiterata di Protezione Internazionale.
- Vista l'estrema delicatezza del problema, rivolgiti sempre ad un avvocato per farti consigliare sulla procedura migliore da seguire!

Ricordati di verificare la regolarità della tua iscrizione anagrafica prima della scadenza del tuo permesso di soggiorno per motivi umanitari ed eventualmente di provvedere a regolarizzarla. Avere una residenza è di fondamentale importanza per riuscire ad ottenere la Conversione del tuo permesso di soggiorno!

11. LA POLIZIA MI HA ARRESTATO. COSA POSSO FARE? QUALI SONO I MIEI DIRITTI?



Controlli di routine e di identificazione. Ogni qualvolta la Polizia o i Carabinieri ti chiedono di fornire i documenti dovrai farlo. E' di fondamentale importanza che tu abbia sempre con te il permesso di soggiorno e la Carta d'Identità (o un altro documento utile a identificarti come il passaporto).

Perquisizione. Se la polizia ritiene che tu abbia addosso della droga o delle armi è autorizzata a perquisirti (cioè controllare se hai qualcosa nascosto ad esempio nei vestiti o nello zaino).

Arresto. La polizia può arrestarti se vieni sorpreso in flagranza di reato (mentre lo stai compiendo) o immediatamente dopo. Inoltre può arrestarti anche non in flagranza per i delitti di furto, rapina, vendita e detenzione di armi e droghe e nel caso di violenza sessuale.

Se la Polizia ha manifestato la sua intenzione di arrestarti non opporre per nessuna ragione resistenza. E' importantissimo.

In quanto minore, la legge prevede che, a meno che non si è in presenza di gravi esigenze di sicurezza (normalmente nel caso abbiano paura che tu possa scappare o aggredire i poliziotti), i poliziotti non possano ammanettarti (cioè metterti le manette per bloccarti le mani).

Nel caso in cui tu venga arrestato:

- i poliziotti dovranno comunicare quanto successo al tuo tutore che hai il diritto di incontrare subito;

- hai diritto ad un avvocato che ti difenda. Se non hai un avvocato di fiducia, ti sarà nominato un avvocato di ufficio. Entrambi saranno pagati dallo Stato qualora tu non abbia la disponibilità per farlo.
- a meno che tu non parli un perfetto italiano, chiedi di poter parlare tramite un mediatore culturale e/o un interprete, è un tuo diritto!

A seguito del tuo arresto, di norma dovresti essere accompagnato in un Centro di Prima Accoglienza, all'interno del quale resterai per massimo 96 ore prima di essere accompagnato all'udienza di convalida dell'arresto in cui incontrerai un Giudice che deciderà della tua libertà.

Per maggiori info leggi "La carta dei diritti e dei doveri dei minorenni che incontrano i servizi minorili della giustizia" disponibile in Arabo, Rumeno, Cinese, Russo, Francese, Spagnolo, Inglese, Tedesco, al seguente link:

<http://www.centrostudinisida.it/public/32f2caal-6574-4e3a-b65b-7d9ea184c02f.pdf>

12. VOGLIO ANDARE IN UN ALTRO PAESE EUROPEO



A) E' UN VIAGGIO TEMPORANEO

Una volta ottenuto un permesso di soggiorno, e se sei in possesso di un passaporto valido o di un titolo di viaggio rilasciato dalla Questura (vedi§ 12 lettera C, pag. 79), potrai andare in un altro Paese europeo, ad esempio per incontrare dei tuoi amici oppure per andare in gita scolastica (sono delle gite che potrai fare quando frequenterai una scuola).

- Fino ai 14 anni puoi viaggiare solo con il tuo tutore. Se non sei accompagnato dal tuo tutore, per uscire dall'Italia con un altro adulto è necessario un documento chiamato "dichiarazione di accompagnamento" che dovrà firmare il tuo tutore.

https://www.poliziadistato.it/statics/31/modulo_dichiarazione_accompagnamento.pdf

- Se hai più di 14 anni puoi viaggiare anche da solo, portando con te il permesso di soggiorno e un documento di riconoscimento valido (Passaporto o altro titolo di viaggio valido).

Quali i documenti che mi occorrono per viaggiare? Ricordati che devi sempre portare con te il tuo permesso di soggiorno!

Inoltre:

- Puoi muoverti liberamente nei Paesi dell'Area Schengen per un massimo di 90 giorni nell'arco di sei mesi (con il Passaporto, il Titolo di Viaggio o il Documento di Viaggio).
- Se vuoi andare in un Paese fuori dall'Area Schengen ti

occorre il passaporto (oppure il Titolo di Viaggio o il Documento di Viaggio), unitamente al visto di ingresso che ti rilascerà il Paese (rappresentanza diplomatico consolare in Italia, modalità online etc.) che vuoi visitare.

I PAESI DELL'AREA SCHENGEN


Ricorda che:

- 1) Non tutti i Paesi che fanno parte dell'Unione Europa hanno aderito al patto di Schengen.
- 2) Non tutti i Paesi che hanno aderito al patto di Schengen fanno parte dell'UE.
- 3) Ci sono Paesi che hanno porzioni di territorio in cui non ha valore il patto di Schengen.

Paesi UE aderenti al patto di Schengen. Nei Paesi seguenti, se si è in regola col proprio permesso di soggiorno, è possibile circolare liberamente senza controlli specifici alle frontiere: Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Rep. Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria (oltre a San Marino, Vaticano e Monaco*).

Eccezioni di Paesi UE per i quali sono al momento attivi tutti i controlli alle frontiere:
Bulgaria, Cipro, Croazia e Romania.

Paesi UE che non fanno parte dell'area di Schengen:
Irlanda
NOTA BENE: il Regno Unito non fa più parte dell'UE!



sistema d'informazione Schengen (SIS)

*paesi non UE ma che hanno le frontiere aperte

Maggiori info su:

www.aeroporto.net/info/area-schengen-paesi/

www.ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/docs/schengen_brochure/schengen_brochure_dr3111126_it.pdf

B) VOGLIO ANDARE A VIVERE IN UN ALTRO PAESE UE

Si rimanda per maggiori approfondimenti e chiarimenti sull'argomento alla scheda ASGI "Posso andare in uno Stato europeo diverso dall'Italia?", pag 2 e seguenti, disponibile al link:

https://www.meltingpot.org/IMG/pdf/scheda-operatori-asilo_posso-andare-in-uno-stato-europeo-diverso-dallitalia.pdf

Presta particolare attenzione ai consigli di questa guida nel caso in cui non hai intenzione di restare in Italia perché vuoi raggiungere un altro Paese europeo dove chiedere, oppure richiedere nuovamente, protezione internazionale.

Ad esempio, sei un ragazzo afgano, sei arrivato in Grecia dove sei stato identificato e dopo hai viaggiato fino ad arrivare in Italia e vuoi adesso raggiungere la Francia e restare in Francia perché lì si trova parte della tua comunità e quindi lì chiedere asilo, cosa succede?

Il regolamento Dublino e i minori stranieri non accompagnati che si spostano da un paese UE all'altro. In quanto minore straniero non accompagnato, non ricadi nella regola generale del cosiddetto "Paese di primo arrivo" che prevede che sia il primo stato dell'UE in cui un adulto arriva (o meglio dove viene identificato) quello competente a esaminare la sua domanda (salvo eccezioni come la presenza di familiari in altri Paesi etc.).

Al contrario - proprio in ragione della tua vulnerabilità legata alla condizione di essere un minorenne solo - se decidi di

recarti in un altro Paese UE dove chiedere (o richiedere) protezione internazionale, hai il diritto che sia il Paese in cui ti trovi quello competente ad esaminare la tua domanda .

Quindi, ad esempio:

- Se le impronte ti sono state prese in Italia e sei adesso arrivato in Francia dove hai chiesto protezione internazionale, è la Francia competente ad esaminare la tua domanda.
- Anche se hai presentato più di una domanda in Paesi diversi, ad esempio prima in Italia e adesso in Francia, è quest'ultimo Paese ad essere competente.

Ciò ovviamente a meno che non sia contrario al tuo migliore interesse (perché ad esempio i tuoi genitori si trovano in Svezia)!

ANCORA UNA VOLTA: L'IMPORTANZA DI DICHIARARE LA PROPRIA MINORE ETÀ!

Proprio perché in quanto minore non dovresti (salvo come detto prima alcune eccezioni nel tuo migliore interesse) essere rinviato nel Paese che per primo ti ha preso le impronte, è importante che tu non menta MAI sulla tua età. Quindi se sei minorenne non mentire dicendo il contrario!

Una volta identificato come minorenne in un Paese europeo, dovresti essere considerato come tale in tutti gli altri Paesi europei.

Al contrario, se ti dichiari maggiorenne, dovrai dimostrare il contrario (cioè di essere minorenne) successivamente e questo per te potrebbe essere molto difficile e richiedere molto tempo.

ATTENZIONE A MUOVERTI DA SOLO, LE FRONTIERE SONO PERICOLOSE!

Viaggiare da soli è estremamente pericoloso. Non mettere ulteriormente a repentaglio la tua vita. Se ti trovi in Italia, ti consigliamo sempre di seguire i consigli del tuo tutore e di coloro che ti affiancheranno durante il tuo percorso in accoglienza, spiegando a loro i motivi per cui vuoi vivere in un altro Paese affinché ti possano aiutare a ricongiungerti con i tuoi cari.

Infatti, attraversare le frontiere con l'aiuto di trafficanti (smugglers, passeurs) o in solitaria percorrendo sentieri di montagna, tunnel e binari ferroviari, oppure nascondendosi in auto o camion può esporti ad un alto rischio di morte.

Inoltre, le zone di frontiera sono molto controllate dalle forze di polizia. Nonostante quanto abbiamo detto rispetto al respingimento dei minori stranieri non accompagnati, negli ultimi anni molti minori sono stati respinti - anche con diversi casi di violenze verbali e fisiche - presso i valichi di frontiera di Ventimiglia (confine tra Italia e Francia), Chiasso (confine tra Italia e Svizzera) e del passo del Brennero (confine tra Italia e Austria).

Guida pratica sul confine tra Italia e Francia
(realizzata da Welcome to Europe network, Carovane Migranti e Progetto 20K):

<https://borderguide.info/en> (in inglese)

<https://borderguide.info/fr> (in francese)

C) PASSAPORTO E TITOLO DI VIAGGIO

Il possesso del passaporto è molto importante, non solo per viaggiare ma anche per evitare di avere problemi nel momento dell'eventuale conversione del proprio permesso di soggiorno (si veda in merito al rilascio del passaporto e dell'attestazione di nazionalità, il § 10. lettera A), pag. 61).

Se hai espresso volontà di chiedere protezione internazionale è importante che tu non ti rivolga alla rappresentanza diplomatico/ consolare (es. ambasciate e consolati) del tuo Paese di origine per evitare eventuali problemi e ritorsioni nei tuoi confronti o della tua famiglia nel tuo Paese di origine.

Ma non ti preoccupare, otterrai lo stesso un documento sostitutivo al passaporto. Qualora infatti ti venga riconosciuto lo status di rifugiato, hai diritto a chiedere in Questura un DOCUMENTO DI VIAGGIO, che a tutti gli effetti ha lo stesso valore del passaporto.

Qualora ti sia stata riconosciuta la Protezione Sussidiaria - se non hai la possibilità di ottenere il passaporto dall'ambasciata del tuo Paese di origine (rifiuto da parte delle autorità diplomatico consolari) - hai diritto a chiedere in Questura un TITOLO DI VIAGGIO PER STRANIERI che sostituisce anch'esso a tutti gli effetti il passaporto.

13. LO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO E SESSUALE DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

Si è vittima di tratta quando si viene reclutati, trasportati, trasferiti, ospitati o accolti allo scopo di essere sfruttati a fini sessuali, lavorativi o nelle economie illegali (spaccio di droga, vendita di oggetti rubati, furti, rapine, raggiri) sia al momento della partenza dal Paese di origine, che durante il viaggio per raggiungere l'Europa, nel transitare da un Paese a un altro oppure nel Paese di arrivo e/o di destinazione.

La tratta è un crimine e per questo viene punito. Ma non è facile riconoscerlo né per chi lo subisce né per chi deve contrastarlo; per questo è importante sapere chi è la vittima di tratta, chi è lo sfruttatore o la sfruttatrice, in quali settori avviene e quali strumenti vengono usati.

13.1 COSA VUOL DIRE ESSERE SFRUTTATI A FINI SESSUALI, LAVORATIVI O NELLE ECONOMIE ILLEGALI?

LO SFRUTTAMENTO A FINI SESSUALI ->

Lo sfruttamento a fini sessuali/prostituzione vuole dire essere costretto/a ad avere rapporti sessuali a pagamento contro la tua volontà. Solitamente la persona che ti obbliga a questo:

- decide orari e luoghi in cui sei costretto/a a svolgere le prestazioni sessuali;
- controlla che non scappi e che non lo denunci alle autorità;
- ti porta via i soldi che ti vengono dati;

- usa la forza o la violenza, t'inganna o ti fa false promesse per convincerti a continuare ad essere sfruttato/a, queste promesse possono riguardare sia la tua vita personale (promesse di avere presto i documenti, come il permesso di soggiorno o la casa e un lavoro, ecc...) che la tua famiglia (debiti per il viaggio, familiari in carcere o in ospedale o in Libia, minacce di morte, ecc..).

Lo sfruttamento sessuale può avvenire all'aperto (come in strada, nelle stazioni o nei parcheggi) o al chiuso (come appartamenti, locali, bar) e può riguardare anche l'essere coinvolto/a contro la volontà nella produzione di materiali pornografici (video o foto) caricati poi sul web.



LO SFRUTTAMENTO A FINI LAVORATIVI ->

Lo sfruttamento lavorativo/forzato vuol dire essere coinvolto/a in qualsiasi tipo di lavoro, svolto per molte ore consecutive (oltre le 8 h di lavoro al giorno), in luoghi non idonei e insalubri (vecchi capannoni, rimesse, fabbriche non a norma), con stipendi molto bassi (ad esempio 2 o 3 euro all'ora), con contratti finti o senza contratto o in condizioni igieniche inadeguate. Tutte queste condizioni sono illegali perché violano le leggi nazionali e sono molto pericolose per la tua salute e per la tua sicurezza. Questo avviene non solo nei campi di raccolta di verdura e frutta nelle campagne (dove potresti essere anche vittima del cosiddetto caporalato), ma anche nelle città (all'interno dei ristoranti, dei bar, delle pizzerie, degli alberghi, e ancora nell'edilizia, nel commercio, nei mercati, nei servizi di pulizia).





LO SFRUTTAMENTO NELLE ECONOMIE ILLEGALI ->

Lo sfruttamento nelle economie illegali riguarda l'essere coinvolto/a in rapine, furti, estorsioni, spaccio di droga o ricettazione (vendita di oggetti rubati) con l'uso della forza o della minaccia o dell'inganno o con false promesse riguardanti te o la tua famiglia.

13.2 CHI È LO SFRUTTATORE? CHI È LA SFRUTTATRICE?

Lo sfruttatore o la sfruttatrice potrebbe essere:

- Un/a cittadino/a italiano che, a titolo individuale o come parte di un gruppo criminale organizzato, svolge attività di sfruttamento, minaccia o ricatto verso altre persone;
- Un/a tuo/a connazionale (cioè una persona originaria del tuo stesso Paese) che vive in Italia. Chi ti sfrutta può essere proprio colui, o colei, che conosce di più le tue preoccupazioni, come la necessità di lavorare per inviare soldi a casa per ripagare il debito per il viaggio il prima possibile per evitare che la tua situazione debitoria arrechi danno alla tua famiglia (espropri, arresti etc.);
- Una persona che proviene da altri Paesi. Possono essere infatti migranti di lungo periodo che conoscono molto bene il territorio e le persone del posto (ad esempio piccoli o grandi imprenditori italiani) con cui "fare affari" a tue spese.

Puoi averlo conosciuto nel tuo Paese di origine, durante il viaggio o nell'attraversamento dei confini, nel centro di accoglienza in cui sei accolto, nel posto di lavoro o nei luoghi che frequenti di solito durante la tua vita quotidiana.

Lo sfruttatore, o la sfruttatrice, può intrappolare le sue vittime usando direttamente la forza per costringerle alle pratiche di sfruttamento.

Potrebbe anche minacciarti con riti tradizionali del tuo Paese e incantesimi tali che tu possa credere di essere in pericolo

qualora tu non faccia quanto ti venga detto.

In altri casi, al contrario, lo sfruttatore usa l'inganno.

Può infatti accadere che ti proponga di ospitarti chiedendoti in cambio denaro o prestazioni sessuali.

Ancora, lo sfruttatore può raggirarti con false promesse, ad esempio dichiarandosi disponibile a darti la dichiarazione di ospitalità - necessaria per ottenere una residenza che ti servirà per il rinnovo del permesso di soggiorno - o di farti ottenere un permesso di soggiorno oppure un ricongiungimento familiare.

Per controllare che tu non possa scappare, le persone che ti sfruttano in genere ti sottraggono il passaporto e tutti gli altri tuoi documenti.

Molto spesso lo sfruttatore ti cerca di convincere a:

- non fidarti del tuo responsabile di struttura, del tuo tutore, dell'educatore, dell'assistente sociale che ti propone percorsi di formazione al lavoro, la scuola, tirocini o borse lavoro che potrebbero in realtà aiutarti a renderti autonomo definitivamente;
- non dare le tue esatte generalità. Ciò accade in particolare relativamente all'età, chiedendoti cioè di dichiararti maggiorenne. Così facendo (dicendo che hai più di 18 anni) non potrai andrai in un centro di accoglienza per minori e non verrai affidato a un tutore. Ciò rischia fortemente di renderti completamente legato a lui e allo sfruttamento, isolandoti dal resto del mondo.

13.3 STRUMENTI CONCRETI PER AIUTARTI

L'Italia e l'Europa hanno riconosciuto la tratta come reato già da molto tempo, attivando degli strumenti per combatterla molto efficaci. Negli anni numerose persone sono state denunciate e questo ha permesso di conoscere sempre meglio il fenomeno e a formare specialisti capaci di contrastarlo efficacemente. L'Italia in particolare ha attivato due strumenti legislativi per aiutare le vittime di tratta:

- Il primo riconosce un permesso di soggiorno e un programma di protezione sociale specifico per le vittime di tratta (ex Art. 18 del D.lgs. n. 286 del 1998). Hai diritto al permesso e alla protezione specifica anche se non sporgi formale denuncia/ querela ove emergano gli indicatori specifici di tratta
- Il secondo istituisce uno speciale programma di assistenza per le vittime di tratta che garantisce, in via transitoria, adeguate condizioni di alloggio, di vitto e di assistenza sanitaria (Art. 13 della Legge 228/2003).

Nota bene→

Se hai presentato domanda di Protezione Internazionale (vedi § 7, pag. 39) racconta la tua storia davanti la Commissione Territoriale. La Commissione può infatti adottare immediatamente degli strumenti per proteggerti lavorano in sincronia con l'ente Anti-tratta, che è composto da esperti chiamati sia ad aiutarti a raccontare la tua storia sia ad attivare dei programmi di protezione per le vittime di tratta.

13.4 COSA PUOI FARE SE PENSI DI ESSERE VITTIMA DI TRATTA O CONOSCI UN MINORE CHE È SFRUTTATO A FINI SESSUALI, LAVORATIVI OPPURE NELLE ECONOMIE ILLEGALI?

Raccontare le tue paure e la tua storia al tuo tutore..

Se non hai ancora un tutore rivolgiti al responsabile della struttura in cui sei accolto oppure, in alternativa, ad un altro educatore con cui ti senti in confidenza.

Puoi rivolgerti alle Forze dell'Ordine (anche quelle di Frontiera), a qualsiasi ONG e associazione presente sul territorio, all'avvocato che ti assiste oppure agli assistenti sociali.

Esiste il Numero Verde Anti-Tratta 800290290 che è un servizio gratuito, attivo 24h su 24h e copre l'intero territorio nazionale. Puoi chiamare in qualsiasi momento del giorno e della notte, anche se non conosci l'italiano perché ha un servizio di mediazione per tutte le lingue. È totalmente anonimo, quindi puoi avere informazioni anche se non dici come ti chiami.

È ovvio che più informazioni vere riesci a dare più loro ti possono aiutare.